



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

# COMUNE DI LIVORNO FERRARIS

Tel. (0161) 47.72.95 – 47.75.03

C.A.P. 13046

Fax (0161) 47.77.70

## DECRETO SINDACALE N. 14 DEL 28 DICEMBRE 2022

**Oggetto: Proroga della nomina a Responsabile dei servizi comunali di area tecnica.**

### IL SINDACO

Richiamato il proprio provvedimento n. 4 del 08.05.2020, con il quale, per le motivazioni ivi esplicitate ed alle quali si fa espresso rimando, il dipendente comunale dott. Fabrizio di Ruscio – inquadrato a tempo pieno e indeterminato nella figura professionale di Istruttore Tecnico, categoria professionale "C" – è stato nominato Responsabile dei seguenti servizi facenti parte dell'area tecnica, a partire dal 1° maggio 2020 e sino al 30 aprile 2021:

- Servizio lavori pubblici e manutenzione del patrimonio;
- Servizio di protezione civile;
- Servizio di tutela ambientale;
- Servizi di sicurezza, urbanistica, edilizia e catasto.

Richiamati altresì:

- il proprio provvedimento n. 4 del 28 aprile 2021, con il quale la nomina di cui sopra è stata prorogata di un anno e, quindi, con nuova scadenza al 30 aprile 2022;
- il proprio provvedimento n. 7 del 28 aprile 2022, con il quale la nomina di cui sopra è stata ulteriormente prorogata di sei mesi e, quindi, con nuova scadenza al 31 ottobre 2022.
- il proprio provvedimento n. 10 del 31 ottobre 2022, con il quale la nomina medesima è stata ulteriormente prorogata di due mesi e, quindi, con nuova scadenza al 31 dicembre 2022.

Ricordato che:

- la necessità di effettuare la nomina a Responsabile dei suddetti servizi in capo al dott. Di Ruscio era sorta in dipendenza dell'accordo col Comune di Mappano per l'utilizzo a tempo pieno del dipendente del Comune di Livorno Ferraris, arch. Francesco Testù – inquadrato a tempo pieno e indeterminato nella figura professionale di Istruttore Direttivo Tecnico, categoria professionale "D" – di cui è menzione nei provvedimenti più sopra citati;
- l'arch. Testù aveva richiesto l'assenso preventivo al trasferimento per mobilità volontaria ex art. 30 del D.lgs n. 165/2001 e s.m.i., finalizzato a partecipare alla procedura selettiva di mobilità volontaria esterna indetta dal suddetto Comune di Mappano per la ricerca di una figura professionale analoga;
- tale assenso era stato rilasciato dal Comune di Livorno Ferraris, come risultante dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 25.10.2022, esecutiva ai sensi di legge.

Dato atto che:

- l'arch. Testù ha partecipato alla procedura selettiva suddetta che si è conclusa favorevolmente per lui, nel senso che è risultato idoneo per il trasferimento presso il Comune di Mappano dove assumerà servizio a tempo pieno e indeterminato a partire dal 1° gennaio 2023, come da relativi provvedimenti e comunicazioni depositati agli atti del servizio personale;
- pertanto, con pari decorrenza, si renderà vacante nel Comune di Livorno Ferraris il posto occupato dall'arch. Testù, vale a dire il posto di Istruttore Direttivo Tecnico, categoria professionale "D";
- in previsione della concretizzazione di tale trasferimento, è stata prevista, per l'anno 2023, la copertura a tempo pieno e indeterminato del suddetto posto nell'ambito del fabbisogno del personale dipendente del triennio 2022-2024, per come stabilito nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del

02.11.2022, esecutiva ai sensi di legge, mediante progressione verticale ai sensi ed in applicazione dell'art. 52, comma 1-bis, del D.lgs n. 165/2001 e s.m.i., nonché ai sensi ed in applicazione delle disposizioni al riguardo contenute nel CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022 e ciò comunque previo esperimento della procedura di mobilità di cui all'art. 34-bis del D.lgs n. 165/2001 e s.m.i., e non anche della procedura di mobilità di cui all'art. 30, comma 2-bis, del medesimo D.lgs, essendosi avvalso l'Ente della facoltà di sospensione del relativo obbligo di svolgimento prima dell'espletamento delle procedure concorsuali, prevista, sino al 31.12.2024, dall'art. 3, comma 8, della L. n. 56/2019, come modificato dall'art. 1, comma 14-ter, del D.L. n. 80/2021, convertito in L. n. 113/2021.

Considerato che, per quanto esposto, sorge la necessità di prolungare la durata dell'incarico di responsabilità conferita al dipendente comunale dott. Fabrizio di Ruscio per il tempo necessario al reclutamento della figura professionale ancora in atto ascrivita all'arch. Testù e, comunque, non oltre il 30.04.2023 e, in ogni caso, sino al termine del mandato amministrativo ascrivito all'infrastrutto Sindaco protempore la cui scadenza è prevista nella primavera 2023, salvo revoca o nuova e diversa determinazione e dandosi atto che, verificandosi per prima quest'ultima evenienza, il medesimo incarico si intenderà prorogato sino all'emanazione di un nuovo decreto da parte del nuovo Sindaco e, comunque, per un massimo di 90 giorni dal suo insediamento, ai sensi dell'art. 4, comma 1, dei criteri generali per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 30.05.2019, esecutiva ai sensi di legge.

Visto che il prolungamento dell'incarico in questione è conforme con le previsioni:

- dell'art. 14, comma 1, del CCNL del 21.05.2018, in base al quale gli incarichi di posizione organizzativa sono conferiti per un periodo massimo non superiore a tre anni;
- dell'art. 17, comma 3, del medesimo CCNL, in base al quale *"In deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 2, nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti di categoria D, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti di categoria D oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale categoria, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di posizione organizzativa per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di posizione organizzativa anche a personale della categoria C, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali."*;
- dell'art. 17, comma 4, del contratto in parola, in base al quale *"I comuni possono avvalersi della particolare facoltà di cui al comma 3, per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l'acquisizione di personale della categoria D. In tale ipotesi, potrà eventualmente procedersi anche alla revoca anticipata dell'incarico conferito."*;
- degli articoli 13, 14, 15 e 17 del CCNL del 21.05.2018, in materia di posizioni organizzative, che mantengono la loro efficacia sino all'entrata in vigore (1° aprile 2023) del nuovo sistema degli incarichi di Elevata Qualificazione (EQ) previsto dagli artt. da 16 a 21 del C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali stipulato il 16.11.2022 (si vedano al riguardo gli artt. 13, comma 1, e 21, comma 1, lett. b), del C.C.N.L. del 16.11.2022).

Considerato, quindi, di dover prolungare la durata dell'incarico di responsabilità conferita al dipendente comunale dott. Fabrizio di Ruscio nel senso dianzi detto, posto che, tra le altre cose, egli è l'unico dipendente attualmente in forza all'Ente in possesso delle capacità professionali occorrenti.

Dato atto che il dott. Di Ruscio è in possesso dei requisiti soggettivi per poter continuare ad essere individuato come Responsabile dei servizi di cui trattasi dal momento che in capo allo stesso non sussistono cause di divieto ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs 30.03.2001, n. 165 e s.m.i., cause di incompatibilità e/o conflitti di interesse previste dalla normativa vigente e, in particolare, cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.lgs 08.04.2013, n. 39 e s.m.i., recante: *"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"*, come attestato dalla

dichiarazione depositata in atti resa dall'interessato ai sensi dell'art. 20 del D.lgs n. 39/2013 citato.

Dato altresì atto che, sino al termine di vigenza dell'incarico di cui al presente provvedimento, il dott. Di Ruscio conserverà la retribuzione di posizione di € 8.250,00 annui lordi per 13 mensilità di cui è menzione nei provvedimenti più sopra richiamati, oltre alla retribuzione di risultato secondo quanto previsto dalla disciplina comunale vigente in materia.

Atteso, pertanto, di dover provvedere in merito secondo il contenuto recato dal sottostante dispositivo.

Visto il T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., e in particolare l'art. 107, commi 2 e 3.

### DECRETA

1. di richiamare quanto dedotto in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di prorogare, pertanto, la durata dell'incarico di responsabilità dei servizi dell'area tecnica menzionati in narrativa, conferito al dipendente comunale dott. Fabrizio Di Ruscio con i provvedimenti citati nella stessa narrativa, per il tempo necessario al reclutamento della figura professionale ancora in atto ascritta all'arch. Testù e, comunque, non oltre il 30.04.2023 e, in ogni caso, sino al termine del mandato amministrativo ascrivito all'infrascritto Sindaco protempore la cui scadenza è prevista nella primavera 2023, salvo revoca o nuova e diversa determinazione, dandosi atto che, verificandosi per prima quest'ultima evenienza, il medesimo incarico si intenderà prorogato sino all'emanazione di un nuovo decreto da parte del nuovo Sindaco e, comunque, per un massimo di 90 giorni dal suo insediamento;
3. di dare atto che al Responsabile suddetto competerà lo svolgimento dei compiti e delle funzioni indicate nell'art. 107, commi 2 e 3, del Testo Unico Enti Locali, approvato con D.lgs n. 267/2000, con riferimento ai servizi ed alle attività dell'area tecnica elencati in narrativa, oltre a quelli eventualmente previsti dalle norme regolamentari interne o negli atti di indirizzo o programmatici adottati dagli Organi comunali;
4. di dare atto che, sino al termine di vigenza dell'incarico di cui al presente provvedimento, al dott. Di Ruscio competerà la retribuzione di posizione di € 8.250,00 annui lordi per 13 mensilità di cui è menzione nei provvedimenti richiamati in narrativa, oltre alla retribuzione di risultato secondo quanto previsto dalla disciplina comunale vigente in materia;
5. di comunicare il presente provvedimento all'interessato nonché al servizio finanziario, per gli adempimenti retributivi e contributivi di competenza, al personale dipendente, alle rappresentanze sindacali ed alla Giunta Comunale per opportuna conoscenza;
6. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio dell'Ente, nonché nella parte specifica del sito istituzionale dell'"Amministrazione trasparente".



Il Sindaco  
Prof. Stefano Paolo Corgnati

Per ricevuta e conoscenza:

Dott. Fabrizio Di Ruscio





REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

## COMUNE DI LIVORNO FERRARIS

Tel. (0161) 47.72.95 - 47.75.03  
Fax (0161) 47.77.70

C.A.P. 13046

\*\*\*

### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(ART. 47 DEL D.P.R. N. 445/2000)

RESA AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS N. 39/2013


\*\*

Il sottoscritto Fabrizio Di Ruscio, nato a Chivasso (To) il 20 agosto 1970, residente a Castagneto Po (To) in strada Ossole n. 42/d, codice fiscale DRS FRZ 70M20 C665 S, in relazione all'individuazione e nomina presso il Comune di Livorno Ferraris a Responsabile dei Servizi dell'Area Tecnica, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la sua personale responsabilità e per le finalità di cui all'art. 20 del D.lgs n. 39/2013,

### DICHIARA

- ⇒ di non aver subito condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I° del Titolo II° del libro II° del codice penale;
- ⇒ di non trovarsi, con riferimento allo svolgimento del suddetto incarico, in situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi previste dalla normativa vigente e, in particolare, in nessuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal D.lgs n. 39/2013 e s.m.i.;
- ⇒ di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventualmente variazioni del contenuto della presente dichiarazione ed a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Livorno Ferraris, lì 28 dicembre 2022

 Firma

Si allega alla presente fotocopia in carta semplice della carta d'identità in corso di validità.





